



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 comma 3 lett. a), 13, 14 e 15 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera b) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

Visti il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24/03/2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12/04/2021;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 16227 del 15/07/2021 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 2682 del 16/07/2021) di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del bene denominato "Casa Zampetti" situato a Fiastra (MC) Località San Lorenzo al Lago, meglio identificato nella suddetta nota di avvio del procedimento inviata agli aventi titolo;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio pe le province di Ascoli Piceno – Fermo e Macerata prot. n. 185 del 10/01/2022 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 49 del 11/01/2022) con allegate relazione storico – artistica - architettonica, documentazione fotografica e catastale e istruttoria archeologica;

Visto il medesimo parere della Soprintendenza in cui si rileva che l'area pertinente al suddetto immobile non risulta di interesse archeologico diretto, ma di competenza per il sottosuolo, in quanto "Dagli atti d'ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Tuttavia, visti i numerosi rinvenimenti di sepolture di età ellenistico- romana occorsi a partire dagli anni 30 del secolo scorso sulle rive del Lago a ridosso della Chiesa di San Lorenzo e i rinvenimenti di sepolture legate all'edificio di culto cristiano nel 1965 in occasione dei lavori di livellamento del terreno per la realizzazione del piazzale, si richiede che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza";

Preso atto che non sono pervenute osservazioni nei tempi stabiliti;

DELIBERA n. 2 del 19/01/2022



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Visto il verbale della riunione n. 1 del 19/01/2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità dei suoi componenti, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Casa Zampetti
Comune	Fiastra
Provincia	Macerata
Nome strada/n. civico	Località San Lorenzo al Lago – via Sibillini
Distinto al N.C.E.U.	Fg. 37 part 181
Confinante con	Fg. 37 particelle 386 – A – 182 – 1089 – 180 - 548

come dall'allegato estratto di mappa catastale, **rivesta interesse storico-artistico particolarmente importante** ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lett. a) del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nella relazione allegata;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Art. 1 Il bene denominato "**Casa Zampetti**", meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati è **dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante**, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. a) e 13 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nell'allegata relazione e, come tale, è sottoposto a tutte le indicazioni in esso contenute.

Art. 2 La relazione storico-architettonica (all.1), l'estratto di mappa catastale (all.2), la doc fotografica (all.3) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo